

I.S.I.S. ARCHIMEDE Treviglio	REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA	Regolamento n.7 Pag.1 di 3 Rev. del 13.02.15
---	---	---

Premessa

Il presente regolamento, in applicazione delle normative vigenti, è rivolto a tutto il personale docente, personale ATA, studenti, genitori, e chiunque sia presente nei locali dell'Istituto.

Articolo 1 – Normative di riferimento

Il presente regolamento viene emanato ai sensi della normativa di riferimento e nello specifico:

- ✓ Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- ✓ Legge 11/11/1975 n. 584;
- ✓ Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- ✓ Direttiva PCM 14/12/1995;
- ✓ Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- ✓ Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- ✓ Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- ✓ Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- ✓ Circolare 3/Sanità/2005;
- ✓ Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- ✓ Legge 16/01/2003 n.3;
- ✓ art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- ✓ DPCM 23/12/2003;
- ✓ Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- ✓ Decreto Legislativo 81/2008;
- ✓ Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- ✓ Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Articolo 2 – Finalità

Il presente regolamento, redatto con finalità educativa e nel rispetto delle normative, si prefigge di:

- a. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008;
- b. prevenire l'abitudine di fumare;
- c. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- e. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);

Articolo 3 – Spazi soggetti al divieto

1. Come previsto dalla normativa viene stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituto: atrio, aule, corridoi, uffici, archivi, scale, disimpegni, depositi, laboratori, palestre, servizi igienici;
2. Il divieto di fumo viene esteso in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto;
3. In tutti i locali e nella zona di pertinenza scolastica sono esposti cartelli di divieto;
4. I cartelli interni contengono oltre alla simbologia di divieto anche le indicazioni della normativa di riferimento, della sanzione applicabile, del personale incaricato della vigilanza e dei funzionari preposti incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione (**Allegato 1** – cartello divieto di fumo);

Articolo 4 – Soggetti preposti

I.S.I.S. ARCHIMEDE Treviglio	REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA	Regolamento n.7 Pag.2 di 3 Rev. del 13.02.15
---	---	---

1. I responsabili preposti, cioè i funzionari incaricati a procedere alla contestazione, verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo;
2. Il personale scolastico, docente e ATA ha comunque l'obbligo di vigilare sul rispetto del presente regolamento e segnalare ai preposti le eventuali violazioni
3. I responsabili preposti hanno il compito di :
 - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli di divieto in tutti i locali della scuola;
 - vigilare sull'osservanza del divieto;
 - procedere alla contestazione dell'infrazione e verbalizzarla;
 - rilasciare copia del verbale al responsabile dell'infrazione (**Allegato 2-** modello verbale accertamento illecito amministrativo) e modello F23 precompilato nelle sezioni "DATI ANAGRAFICI" e " DATI DEL VERSAMENTO";
 - trasmettere copia del verbale per violazione della norma agli uffici competenti (**Allegato 3-** comunicazione obbligatoria illecito amministrativo)
4. Il responsabile preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione;
5. Il responsabile preposto deve essere munito di apposita nomina (**Allegato 4** – modello di attestazione della funzione di incaricato) . La nomina ha durata per l'intero anno scolastico o fino a revoca da parte del Dirigente Scolastico.
6. Con determina dirigenziale (**Allegato 5** – Determina dirigenziale funzionario incaricato) si porta a conoscenza a tutto il personale della scuola (Docente, Personale ATA, Alunni e Genitori) i nominativi dei responsabili preposti.

Articolo 5 – Sanzioni

1. Come sancito dalle normative vigenti i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 27,50** a **€. 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;
2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a **€ 55,00**;
3. I preposti (**Articolo 4 - soggetti preposti**) che non fanno rispettare le disposizioni del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 220,00** a **€ 2.200,00** (legge 28 dicembre 2001 articolo 52 comma 20) ;
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste (**€ 55,00** o **€ 110,00** in caso di presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni), possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti, il consiglio di classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Articolo 6 – Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **55 € o 110 €** in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni;

I.S.I.S. ARCHIMEDE Treviglio	REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA	Regolamento n.7 Pag.3 di 3 Rev. del 13.02.15
---	---	---

2. Le persone preposte (articolo 4 - al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, **entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00**
3. **L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento** alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente;
4. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - in banca e/o in posta, utilizzando il modello F23 con codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T ;
 - presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Bergamo;
 - direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Bergamo, indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo.

Articolo 7 – Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica (Allegato 2);
2. Il verbale viene redatto in duplice copia una per il trasgressore (consegnata o notificata) e una per la scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto;
3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R;
4. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento;
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima;
6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa;

Articolo 8 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la delibera del consiglio di Istituto e la successiva pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Approvato nella seduta del 13 febbraio 2015